

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 46

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Concessione di un assegno per il sostegno delle famiglie conviventi
con animali di affezione

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — A differenza di qualche decennio fa, essere proprietari di animali da compagnia non è più una prerogativa di ceti sociali medio-alti. Cani e gatti fanno parte, a pieno titolo, di nuclei familiari appartenenti a tutte le classi sociali. Secondo Euromonitor, nelle case degli italiani vivono circa 19 milioni tra cani (8,7 milioni) e gatti (10 milioni), in costante aumento durante gli ultimi quindici anni (+1,7 milioni di cani, +2,6 milioni di gatti). L’indagine condotta dalla società Doxa per la redazione del rapporto 2022 Assalco-Zoomark sull’alimentazione e cura degli animali da compagnia rileva che convive con uno o più animali il 42 per cento degli italiani: una platea enorme, che ha specifici problemi ed esigenze, anche perché, all’incremento della loro presenza nelle case, è collegata una trasformazione del rapporto con gli animali d’affezione, sempre più spesso considerati come veri e propri membri della famiglia, partecipi della vita co-

mune. Contrariamente a diffusi pregiudizi, nelle famiglie con bambini i cani e i gatti sono più presenti. Più dell’80 per cento degli italiani riconosce i vantaggi di vivere con un animale da compagnia che allevia lo stress, contribuisce all’educazione di bambini e *teenager*, incide sull’equilibrio familiare e, in età geriatrica, funziona da vero e proprio strumento di prevenzione; tali dati mostrano che nell’anno dell’emergenza sanitaria la relazione con i *pet* ha acquisito ancora più valore.

Vi sono dunque moltissime famiglie italiane che, nonostante il momento di grave difficoltà economica in atto, decidono di mantenere i propri amici a quattro zampe anche se la scelta è onerosa. Prendersi cura di un animale è un impegno economico e mai come in questo difficile frangente occorre sostenere i privati che vivono con cani gatti o altri animali considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie. L’impoverimento economico in corso rende gravoso

sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale, a nocimento anche delle strategie di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale.

Appare necessario, dunque, sostenere le fasce più deboli della popolazione riconoscendo un assegno *una tantum* indispensabile a coprire una parte dei costi per i servizi e i prodotti per la salute e il benessere degli animali da compagnia che, lungi

dall'essere considerati anche dal fisco quali esseri viventi e senzienti e membri delle famiglie che compongono il nostro tessuto sociale, sono reputati ancora alla stregua di beni di lusso. Tale iniziativa legislativa si affianca infatti ad altre che mirano a rivedere sistematicamente la fiscalità sulle prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia che attualmente sono collocate nello scaglione IVA più elevato nonostante rivestano carattere di essenzialità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2022, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, una quota di risorse è destinata alla concessione all'intestatario dell'animale di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 450 annui.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 900 annui.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

